

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/93 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1993

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la politica comune della pesca contribuisce al perseguimento delle finalità generali indicate dall'articolo 39 del trattato; che in particolare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾ contribuisce all'equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse, da un lato, e sforzo di pesca e sfruttamento costante e razionale delle medesime, dall'altro;

considerando che le azioni strutturali nel settore della pesca devono contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di quelli indicati all'articolo 130 A del trattato;

considerando che l'inserimento delle azioni strutturali per il settore della pesca e dell'acquacoltura nel quadro operativo tracciato con la riforma dei fondi strutturali e definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽⁵⁾ e

dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽⁶⁾ deve migliorare la sinergia delle azioni comunitarie e favorire un più coerente rafforzamento della coesione economica e sociale;

considerando che le missioni dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) devono venir precisate nell'ottica del contributo che esso può dare al conseguimento dell'obiettivo n. 5a), definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la Comunità deve intervenire finanziariamente in quei campi che risultano determinanti per l'adeguamento strutturale necessario al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca; che è altresì opportuno subordinare gli interventi nel settore qui considerato al rispetto degli obiettivi di equilibrio tra risorse e sfruttamento delle medesime;

considerando che per garantire la coerenza della politica comune della pesca appare opportuno che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, decida in un secondo momento in merito alle modalità e alle condizioni del contributo dello SFOP relativamente alle misure di adeguamento delle strutture della pesca;

considerando che le azioni da prevedere rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁷⁾ e del regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, relativo al miglioramento delle condi-

⁽¹⁾ GU n. C 131 dell'11. 5. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ Parere reso il 14 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2794/92 (GU n. L 282 del 26. 8. 1992, pag. 3).

zioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾; che è quindi d'uopo abrogare tali regolamenti, prevedendo le modalità necessarie per una transizione che eviti un'interruzione dell'azione strutturale;

considerando tuttavia che il regolamento (CEE) n. 4028/86 stabilisce in modo uniforme i massimali dei contributi che possono essere concessi ad ogni progetto individuale che contribuisce direttamente a garantire il rispetto delle esigenze prioritarie della politica comune della pesca; che spetta al Consiglio continuare a fissare, previa consultazione del Parlamento europeo, tali massimali in modo uniforme,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le azioni strutturali avviate ai sensi del presente regolamento nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (in appresso denominato «settore») contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali indicati dagli articoli 39 e 130 A del trattato, nonché degli obiettivi definiti dai regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CEE) n. 2052/88.

2. Allo SFOP sono assegnate le seguenti missioni:

- a) contribuire al conseguimento duraturo di un equilibrio tra le risorse e lo sfruttamento delle medesime;
- b) incentivare la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di aziende economicamente valide nel settore;
- c) migliorare l'approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Lo SFOP contribuisce inoltre ad azioni di assistenza tecnica e d'informazione e al sostegno di studi o di esperienze pilota concernenti l'adeguamento delle strutture del settore.

Articolo 2

1. Il contributo dello SFOP può essere concesso per l'applicazione di misure che concorrono direttamente a garantire il rispetto della politica comune della pesca per quanto riguarda i seguenti punti:

- operazioni di ristrutturazione,
- associazioni temporanee di imprese,
- società miste,
- adeguamento delle capacità,

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.

Nel quadro della procedura prevista all'articolo 6, il Consiglio può adattare l'elenco dei punti previsti al presente paragrafo.

2. L'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 4253/88 si applicano alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, il contributo concesso ad ogni progetto individuale ai sensi delle misure citate al paragrafo 1 non può superare il massimale da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 3

1. Lo SFOP può partecipare al finanziamento di investimenti e di azioni attinenti ad una o più delle missioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, segnatamente per quanto riguarda i seguenti punti:

- ristrutturazione e rinnovo della flotta da pesca;
- ammodernamento della flotta da pesca;
- miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- sviluppo dell'acquacoltura e sistemazione della fascia costiera;
- pesca sperimentale;
- attrezzature dei porti di pesca;
- prospezione dei mercati;
- misure specifiche.

Nel quadro della procedura prevista all'articolo 6, il Consiglio può adattare l'elenco dei punti di cui al presente paragrafo.

2. Gli investimenti e le operazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare in particolare le condizioni operative a bordo dei pescherecci, il miglioramento della selettività delle tecniche di pesca e degli attrezzi, il miglioramento della qualità dei prodotti e l'adeguamento alle norme comunitarie in materia d'igiene dei prodotti, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.

3. I limiti della partecipazione comunitaria citati all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono applicabili agli investimenti e alle operazioni relativi al presente articolo.

4. Nei casi appropriati e secondo le procedure specifiche di ciascuna politica, gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elementi relativi all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 4

1. Con riguardo agli aspetti di cui agli articoli 2 e 3, ed entro il limite del 2% degli stanziamenti annualmente disponibili per le azioni strutturali nel settore, lo SFOP può finanziare:

- studi, azioni pilota e progetti dimostrativi;
- prestazioni di servizi e di assistenza tecnica volti segnatamente a preparare, seguire e valutare l'applicazione del presente regolamento;
- azioni concertate per ovviare a specifiche difficoltà riguardanti un determinato aspetto del settore;
- iniziative di divulgazione.

Le misure di cui al presente articolo e realizzate su iniziativa della Commissione possono essere finanziate, a titolo eccezionale, al tasso del 100%; quelle realizzate dalla Commissione stessa sono finanziate al tasso del 100%.

Articolo 5

1. La Commissione decide in merito all'intervento dello SFOP, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono notificate allo Stato membro interessato e, eventualmente, all'organismo intermediario designato dallo Stato membro di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 6

Fermi restando l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e l'articolo 9 del presente regolamento, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato, decide entro il 31 dicembre 1993 le modalità e le condizioni del contributo dello SFOP per quanto riguarda le misure di adeguamento delle strutture del settore di cui al presente regolamento.

Articolo 7

1. In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, è istituito presso la Commissione un comitato permanente per le strutture della pesca, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La Banca europea per gli investimenti (BEI) designa un proprio rappresentante, senza diritto di voto. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

2. Il comitato di cui al presente articolo sostituisce il comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE)

n. 101/76⁽¹⁾ in tutte le funzioni che sono ad esso attribuite ai sensi di detto regolamento.

Articolo 8

Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato viene interpellato dal suo presidente, su iniziativa dello stesso o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tale caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 27 e 28 e all'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 9

1. I regolamenti (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89, nonché le disposizioni che fissano le modalità di applicazione degli stessi, ad eccezione di quelle del regolamento (CEE) n. 163/89 della Commissione e delle decisioni recanti adozione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta peschereccia per il periodo 1993-1996, sono abrogati con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994.

Tuttavia:

- essi restano applicabili alle richieste di contributo introdotte prima del 1° gennaio 1994;
- le domande per ottenere un contributo per progetti presentati nel 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 4028/86 sono esaminate e approvate sulla base di detto regolamento anteriormente al 1° novembre 1994.

Le domande di contributo in base al regolamento (CEE) n. 4028/86 per le quali alla data del 1° novembre 1994 non sarà stato deciso alcun contributo saranno considerate decadute. Tuttavia, le azioni o i progetti previsti da

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 19.

tali domande potranno essere presi in considerazione in applicazione delle modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributi per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1989 in applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86, che alla data del 31 marzo 1995 non avranno ancora formato oggetto di una domanda di pagamento finale alla Commissione, sono automaticamente disimpegnate da quest'ultima entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributi per i progetti decisi dalla Commissione tra il

1° novembre 1989 e il 31 ottobre 1994 in base al regolamento (CEE) n. 4028/86 e che non avranno ancora formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo presentata alla Commissione al più tardi sei anni e tre mesi dopo la data di concessione del contributo, sono automaticamente disimpegnate da quest'ultima, al più tardi sei anni e nove mesi dopo la data di concessione del contributo, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. CLAES